SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2248-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) del Senato della Repubblica nella seduta dell'11 gennaio 1968 modificato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 1º marzo 1968 (V. Stampato n. 4781)

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, AJROLDI, MONETI, CORNAGGIA MEDICI, CONTI e BALDINI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 marzo 1968

Modifiche delle disposizioni della legge 10 febbraio 1962, n. 66, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329 e della legge 10 agosto 1964, n. 718, relative all'accertamento del *visus* dei ciechi civili

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

Per l'accertamento della cecità assoluta o del residuo visivo di cui alle leggi 10 febbraio 1962, n. 66 e 10 agosto 1964, n. 718, sono istituiti presso l'Opera nazionale cie-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA

Art. 1.

Identico:

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

chi civili, a modifica delle precedenti disposizioni, i seguenti Organi:

a) presso ogni Segreteria regionale, una « Commissione oculistica regionale » per la verifica preliminare degli atti di parte.

La Commissione è nominata dal Presidente dell'Opera ed è composta dal Segretario regionale dell'Opera che la presiede, da un oculista designato dal medico provinciale e da un oculista designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili.

Un funzionario della prefettura o della Opera, esplica le mansioni di segretario.

Oltre ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi i componenti supplenti.

Il Segretario regionale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da altro funzionario dell'Opera;

- b) in ogni provincia, uno o più « Oculisti fiduciari provinciali », fino ad un massimo di tre, nominati dal Presidente della Opera;
- c) presso ogni Segreteria regionale dell'Opera, una « Commissione oculistica regionale di revisione ».

La Commissione è nominata dal Medico provinciale ed è composta dal Medico provinciale stesso o da un sanitario da lui delegato, che la presiede, da un oculista designato dall'Opera nazionale ciechi civili e da un oculista designato dall'Unione italiana ciechi.

Un funzionario dell'Opera esplica le mansioni di Segretario.

Oltre al Presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi il Presidente ed i componenti supplenti;

- d) presso la Sede centrale dell'Opera, uno o più « Oculisti fiduciari centrali », fino ad un massimo di tre, nominati dal Presidente dell'Opera;
- e) presso la Sede centrale dell'Opera una « Commissione oculistica superiore ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- a) in ogni provincia, uno o più oculisti fiduciari provinciali fino a un massimo di tre, nominati dal Consiglio d'amministrazione dell'Opera, su proposta del Presidente;
- b) presso ogni Segreteria regionale dell'Opera, una Commissione oculistica regionale di revisione, nominata dal medico provinciale della provincia capoluogo della Regione e composta dal medico provinciale medesimo o da un sanitario da lui delegato, che la presiede, da un oculista designato dall'Opera nazionale ciechi civili e da un oculista designato dall'Unione italiana ciechi. Il Segretario regionale dell'Opera esplica le mansioni di segretario. Oltre al Presidente e ai membri effettivi sono designati e nominati nello stesso modo il Presidente e i componenti supplenti;
- c) presso la sede centrale dell'Opera, una Commissione oculistica superiore nominata dal Ministro della sanità e composta da un direttore di clinica oculistica universitaria, che la presiede, da un oculista designato dall'Opera nazionale ciechi civili e da un oculista designato dall'Unione italiana ciechi. Un funzionario di carriera direttiva della sede centrale dell'Opera esplica le mansioni di segretario. L'Opera può chiedere al Ministro della sanità la costituzione di una o due Sottocommissioni della Commissione superiore, i cui componenti sono designati e nominati con le stesse modalità.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

La Commissione è nominata dal Ministro della sanità ed è composta da un Direttore di clinica oculistica universitaria, designato dal Ministero della sanità, che la presiede, da un oculista designato dall'Opera nazionale ciechi civili e da un oculista designato dall'Unione italiana ciechi.

Un funzionario della sede centrale della Opera esplica le mansioni di segretario.

Ove l'Opera lo ritenga necessario, può richiedere al Ministro della sanità la costituzione di uno o due « Sottocommissioni della Commissione oculistica superiore », i cui componenti sono designati e nominati secondo le modalità di cui al comma precedente.

Tutti i predetti Organi di cui alle suindicate lettere durano in carica tre anni.

Il pagamento delle relative prestazioni è a carico dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Art. 2.

L'istanza per la concessione della pensione, corredata dai documenti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, è sottoposta all'esame della Commissione regionale di cui all'articolo 1, lettera *a*).

Il Segretario regionale dell'Opera, nei casi in cui la Commissione riscontri sul certificato oculistico di parte un residuo visivo superiore ad 1/20, adotta formale provvedimento di inammissibilità dell'istanza.

Qualora, invece, la Commissione riscontri un residuo visivo non superiore ad 1/20, dispone la visita oculistica fiduciaria ambulatoriale o domiciliare da effettuarsi dal competente oculista fiduciario provinciale di cui all'articolo 1, lettera b): alla visita domiciliare può essere delegato anche l'Ufficiale sanitario o il medico condotto del luogo di residenza dell'interessato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Tutti i predetti Organi di cui alle suindicate lettere durano in carica tre anni e il pagamento delle relative prestazioni è a carico dell'Opera nazionale ciechi civili.

Soppresso.

Art. 2.

L'istanza per la concessione della pensione, corredata dai documenti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, è sottoposta all'esame della Segreteria regionale dell'Opera entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Il Segretario regionale dell'Opera, nel caso in cui riscontri sul certificato oculistico di parte un residuo visivo superiore a 1/20, adotta provvedimento di inammissibilità dell'istanza, da notificarsi all'interessato in via amministrativa entro 30 giorni dalla definizione dell'esame.

Qualora invece riscontri cecità assoluta o un residuo visivo non superiore a 1/20 convoca l'interessato per la visita oculistica fiduciaria ambulatoriale, da effettuarsi entro 30 giorni dall'avviso di convocazione dal competente oculista fiduciario provinciale di cui all'articolo 1, lettera a).

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Se l'interessato, regolarmente convocato per la visita oculistica, non si presenti alla data stabilita e analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente convocato, senza fornire valide giustificazioni, l'istanza s'intende decaduta e il Segretario regionale dell'Opera adotta formale provvedimento di declaratoria di decadenza.

Art. 3.

L'oculista fiduciario provinciale, di cui all'articolo 1, lettera *b*), eseguito l'accertamento previsto dal precedente articolo 2, redige il relativo motivato referto e:

- a) nel caso in cui accerti un residuo visivo non superiore ad 1/20, trasmette gli atti relativi alla sede centrale dell'Opera;
- b) nel caso, invece, in cui accerti un residuo visivo superiore ad 1/20, trasmette gli atti alla Segreteria regionale la quale provvede a notificare all'interessato, in via amministrativa, l'esito dell'accertamento oculistico.

Contro l'esito di tale accertamento l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, alla Commissione regionale di revisione di cui all'articolo 1, lettera c).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Se l'interessato, cui almeno 15 giorni prima della data stabilita sia stato regolarmente notificato l'avviso di convocazione per la visita, non si presenti o non produca, alla data stabilita, un'istanza documentata per essere sottoposto a visita domiciliare e analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente e regolarmente convocato, senza fornire valide giustificazioni, l'istanza s'intende decaduta e il Segretario regionale dell'Opera dichiara la decadenza.

Nel caso in cui l'interessato abbia prodotto istanza documentata in carta libera per essere sottoposto a visita domiciliare, il Segretario regionale dell'Opera dispone con provvedimento motivato la visita oculistica fiduciaria domiciliare da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza a cura del competente oculista fiduciario provinciale.

Art. 3.

L'oculista fiduciario provinciale, eseguito l'accertamento previsto dal precedente articolo 2, redige il relativo motivato referto e trasmette entro 15 giorni dalla visita gli atti alla Segreteria regionale dell'Opera, la quale provvede a notificare all'interessato in via amministrativa l'esito dell'accertamento oculistico entro 15 giorni dalla ricezione degli atti trasmessi da parte dell'oculista fiduciario.

Contro l'esito di tale accertamento l'interessato può ricorrere in carta libera, entro 30 giorni dalla notifica, alla Commissione oculistica regionale di revisione di cui all'articolo 1 lettera b).

Qualora l'oculista fiduciario provinciale abbia accertato cecità assoluta o un residuo visivo non superiore a 1/20 il Segretario regionale dell'Opera, ricevuta accettazione dell'esito dell'accertamento dall'interessato o trascorsi 30 giorni dalla notifica dell'esito

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4.

La Commissione regionale di revisione, di cui all'anticolo 1, lettera c), esamina gli atti trasmessi dalla Segreteria regionale dell'Opera, e, ove occorra, convoca l'interessato per sottoporlo a nuovi accertamenti.

Nel caso di conferma del residuo visivo superiore ad 1/20, il Segretario regionale dell'Opera, adotta formale provvedimento di reiezione dell'istanza da notificarsi all'interessato in via amministrativa.

Qualora invece la Commissione accerti un residuo visivo inferiore ad 1/20, con decisione motivata accoglie il ricorso ed il Segretario regionale dell'Opera trasmette tutti gli atti alla sede centrale dell'Opera stessa.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

stesso senza che l'interessato abbia esperito ricorso, trasmette entro tre giorni gli atti relativi alla sede centrale dell'Opera.

Art. 4.

La Commissione regionale, esaminati gli atti trasmessi dalla Segreteria regionale dell'Opera, dispone, ove occorrano, ulteriori accertamenti oculistici, convocando a visita collegiale l'interessato presso la Segreteria regionale dell'Opera, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Se l'interessato, cui almeno 15 giorni prima della data stabilita sia stato regolarmente notificato l'avviso di convocazione per la visita, non si presenti o non produca entro tale data un'istanza documentata per essere sottoposto a visita domiciliare e analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente e regolarmente convocato, senza fornire valide giustificazioni, il ricorso s'intende decaduto e il Segretario regionale dell'Opera dichiara la decadenza.

Nel caso in cui l'interessato abbia prodotto istanza documentata in carta semplice per essere sottoposto a visita domiciliare, la Commissione regionale dispone con provvedimento motivato la visita oculistica collegiale domiciliare da effettuarsi entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza.

La Commissione, eseguiti gli accertamenti oculistici di cui ai precedenti commi, nel caso di conferma del residuo visivo superiore a un ventesimo pronuncia parere definitivo in merito, rimettendo quindi entro 15 giorni dalla visita le risultanze degli accertamenti al Segretario regionale dell'Opera, il quale adotta provvedimento di reiezione dell'istanza da notificarsi all'interessato in via amministrativa entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Commissione.

Qualora invece la Commissione accerti cecità assoluta o un residuo visivo non superiore a un ventesimo, con decisione motivata accoglie il ricorso e il Segretario regionale dell'Opera trasmette entro 3 giorni gli atti

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Se l'interessato, regolarmente convocato per la visita oculistica, non si presenti alla data stabilita ed analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente convocato, senza fornire valide giustificazioni, il ricorso si intende decaduto e il Segretario regionale dell'Opera adotta formale provvedimento di declaratoria di decadenza.

Art. 5.

Le risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 3, lettera b) e di cui all'articolo 4, comma terzo, della presente legge sono esaminate, presso la sede centrale dell'Opera, dall'oculista fiduciario centrale, di cui all'articolo 1, lettera d), il quale esprime panere definitivo in merito alle risultanze stesse.

Nel caso in cui detto oculista ritenga comunque insufficiente l'accertamento del visus effettuato dall'oculista fiduciario provinciale, dispone ulteriori accertamenti da effettuarsi presso la competente Commissione regionale di revisione.

Si applicano per gli accentamenti, per l'ulteriore seguito, e per il caso in cui l'interessato non si presenti per la visita, le disposizioni di cui al precedente articolo 4, a secondo che il residuo visivo accertato sia superiore ad 1/20 od inferiore ad 1/20.

Contro la decisione negativa l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, alla Commissione oculistica superiore, di cui all'articolo 1, lettera e).

Qualora, poi, l'oculista centrale ritenga insufficienti gli accertamenti di cui all'articolo 4, comma terzo, esprime parere motivato ed invia gli atti alla Commissione oculistica superiore di cui all'articolo 1, lettera e).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

alla Sede centrale dell'Opera e provvede a notificare all'interessato in via amministrativa l'esito dell'accertamento oculistico entro 15 giorni dalla visita.

($V. 2^{\circ} comma$).

Art. 5.

Le risultanze degli accertamenti di cui agli articoli 3, ultimo comma, e 4, ultimo comma, della presente legge sono esaminate presso la Sede centrale dell'Opera dalla Commissione oculistica superiore di cui all'articolo 1, lettera c), la quale esprime parere definitivo in merito alla risultanze stesse entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Segretario regionale dell'Opera.

Nel caso in cui la Commissione ritenga comunque insufficiente l'accertamento effettuato dall'oculista fiduciario o dalla Commissione regionale, esprime parere motivato e dispone ulteriori accertamenti oculistici, convocando a visita collegiale l'interessato presso la Sede centrale dell'Opera entro 30 giorni dalla definizione dell'esame degli atti.

Se l'interessato, cui almeno 15 giorni prima della data stabilita sia stato regolarmente notificato l'avviso di convocazione per la visita, non si presenti o non produca entro tale data un'istanza documentata per essere sottoposto a visita domiciliare e analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente e regolarmente convocato, senza fornire valide giustificazioni, l'istanza s'intende decaduta e il Presidente dell'Opera dichiara la decadenza.

Nel caso in cui l'interessato abbia prodotto istanza documentata in carta semplice per essere sottoposto a visita domiciliare, la

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 6.

La Commissione oculistica superiore effettua gli accertamenti oculistici nei confronti di coloro i quali hanno presentato ricorso ai sensi dell'articolo 5, comma quarto, ed esamina, inoltre, gli atti trasmessi, ai sensi dell'articolo 5, comma quinto, dallo oculista fiduciario centrale, esprimendo in merito parere definitivo. In ogni caso, qualora lo ritenga opportuno, può procedere ad ulteriori accertamenti oculistici, convocando a visita collegiale gli interessati presso la sede centrale dell'Opera.

La Commissione, eseguiti gli accertamenti oculistici di cui al precedente comma, pronuncia parere definitivo in merito, rimettendo quindi le risultanze degli accertamenti al Presidente dell'Opera, il quale, nel caso in cui le condizioni visive escludano il diritto alla pensione, adotta provvedimento definitivo di reiezione dell'istanza, da notificarsi all'interessato in via amministrativa.

Nel caso, invece, in cui le condizioni visive diano titolo alla pensione, rimette gli atti al Comitato centrale per le determinazioni di competenza.

Se l'interessato, regolarmente convocato per la visita oculistica, non si presenti alla data stabilita ed analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente convocato, senza fornire valide giustificazioni, il Presidente dell'Opera adotta provvedimento definitivo di decadenza del ricorso.

Art. 7.

Nel caso in cui lo ritenga necessario, la Opera può disporre in qualsiasi momento, relativamente al *visus*, accertamenti secondo la procedura di cui all'articolo 5 della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Commissione superiore dispone con provvedimento motivato la visita oculistica collegiale domiciliare da effettuarsi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

La Commissione, eseguiti gli accertamenti di cui ai precedenti commi, pronuncia parere definitivo in merito, rimettendo quindi entro 15 giorni dalla visita le risultanze degli accertamenti al Presidente dell'Opera, il quale, nel caso in cui queste escludano il diritto alla pensione, adotta provvedimento definitivo di reiezione dell'istanza da notificarsi all'interessato in via amministrativa entro 30 giorni dalla ricezione degli atti trasmessi dalla Commissione.

Nel caso invece in cui le risultanze confermino il diritto alla pensione, il Presidente rimette entro 3 giorni gli atti al Comitato centrale di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, numero 1329, per le determinazioni di competenza.

Nel caso, infine, in cui la Commissione confermi le risultanze di cui al primo comma del presente articolo senza disporre ulteriori accertamenti, esprime parere motivato e trasmette gli atti entro 15 giorni dall'esame al Presidente dell'Opera per l'immediato inoltro al Comitato centrale di cui al comma precedente.

Art. 6.

Nel caso in cui lo ritenga necessario l'Opera può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Presidente, previo parere della Commissione oculistica superiore, la revisione del visus degli interes-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 8.

Sono abrogate, per quanto concerne il *visus*, tutte le disposizioni incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 9.

(Disposizioni transitorie)

Le domande di concessione della pensione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano giacenti presso le Commissioni oculistiche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 718, saranno esaminate, ai fini dell'accertamento delle condizioni visive, dall'oculista designato dall'Opera in seno alle stesse Commissioni secondo le modalità indicate negli articoli precedenti della presente legge.

I ricorsi presentati alla Commissione oculistica superiore, a norma dell'articolo 3 della citata legge 10 agosto 1964, n. 718, saranno esaminati dalla Commissione oculistica superiore di cui all'articolo 6 della presente legge.

La Commissione oculistica superiore esamina gli atti, convoca, ove occorra, il ricorrente per sottoporlo a nuovi accertamenti e si pronuncia sull'accoglibilità o meno (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sati, anche se titolari della pensione, secondo la procedura di cui all'articolo 5 della presente legge.

In pendenza del procedimento di revisione non è consentita la sospensione della pensione.

Art. 7.

Gli organi di cui all'articolo 1 devono essere costituti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Sono abrogate, per quanto concerne l'accertamento del *visus* ai fini della concessione della pensione e ai fini della revisione, tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 9.

(Disposizioni transitorie)

Le domande di concessione della pensione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano giacenti presso le Commissioni oculistiche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, numero 718, sono esaminate ai fini dell'accertamento delle condizioni visive, dalle stesse Commissioni secondo le modalità indicate nell'articolo 3 della presente legge e sino alla nomina degli oculisti fiduciari provinciali da parte del Consiglio d'amministrazione dell'Opera.

I ricorsi presentati alla Commissione oculistica superiore, a norma dell'articolo 3 della citata legge 10 agosto 1964, n. 718 sono esaminati dalle Commissioni oculistiche regionali di revisione di cui all'articolo 1, lettera b) della presente legge, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 4.

legislatura iv - 1963-68 — disegni di legge e relazioni - documenti

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

del gravame; rimette quindi le risultanze della revisione al Presidente dell'Opera il quale, nel caso in cui le condizioni visive escludano il diritto alla pensione, adotta provvedimento definitivo di reiezione della istanza da notificarsi all'interessato in via amministrativa; in tutti gli altri casi, invece, il Presidente ne dà notizia all'interessato con provvedimento interlocutorio.

Se l'interessato, regolarmente convocato per la visita oculistica, non si presenti alla data stabilita ed analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente convocato, senza fornire valide giustificazioni, il ricorso si intende decaduto e la Commissione rimette gli atti al Presidente dell'Opera per la declaratoria di decadenza. (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)